



Consiglio Nazionale del Notariato

Allegato Prot. 6464/2021 del 30/9/2021

Oggetto: Consultazione pubblica sulla bozza di circolare riguardante la disciplina fiscale dei trust.

Sommario: 1. Premessa - 2. Il *trust*, giustificazione causale - 3. Integrazione del presupposto del tributo sulle successioni e le donazioni e conseguente individuazione del soggetto passivo - 3.1 Casi particolari - 3.2. "Retrocessione" di beni al disponente - 4. Operazioni effettuate durante il *trust* - 5. Sostituzione del *trustee* - 6. Indicazioni operative in merito ai casi di corresponsione del tributo all'atto della costituzione del *trust* in base al pregresso indirizzo di prassi

1. Premessa

Desideriamo innanzitutto esprimere il nostro apprezzamento nei confronti di codesta Spett.le Agenzia delle Entrate per il lavoro svolto e per la decisione di avviare una procedura di consultazione pubblica in ordine allo schema di circolare che fornisce chiarimenti in tema di disciplina fiscale del *trust*.

Riportiamo di seguito alcuni commenti unicamente con riguardo alla disciplina delle imposte indirette ed alle questioni di specifico interesse notarile.

2. Il *trust*, giustificazione causale.

(par. 3.1 pag. 21 e 3.3.1 pag. 28 della bozza)

L'indirizzo interpretativo adottato nelle precedenti indicazioni di prassi (circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008), qualificava il *trust* quale «*rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria*», unificante tutte le sue vicende (l'istituzione, la dotazione patrimoniale, la gestione, la realizzazione dell'interesse del beneficiario, il perseguimento dello scopo), ragion per cui si riteneva che la devoluzione dei beni ai soggetti beneficiari non avrebbe realizzato un presupposto ulteriore dell'imposta di donazione, avendo i beni già

scontato il tributo al momento della costituzione del vincolo, funzionale alla devoluzione finale ai beneficiari.

In quest'ottica, secondo alcuni, il *trustee* avrebbe assolto il ruolo di soggetto passivo dell'imposta di donazione, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa. Generando dubbi in relazione all'effettiva integrazione del presupposto, l'opzione interpretativa prescelta nella prassi (evidentemente giustificata da ragioni di semplificazione nella riscossione e nell'accertamento del tributo) conduceva a ritenere che il presupposto dell'imposta fosse integrato con la mera istituzione del vincolo e non con l'effettivo l'incremento patrimoniale conseguito dal beneficiario per effetto dell'attuazione dell'atto di segregazione.

La diversa prospettiva emersa in giurisprudenza, oggi apprezzabilmente accolta nella bozza di circolare, risolve la richiamata incongruenza e valorizza la funzione strumentale degli atti di istituzione e dotazione per la realizzazione del presupposto del tributo successorio/donativo e la loro conseguente "neutralità fiscale" (argomento che si ritrova in giurisprudenza, tra le prime, in Cass. 21614 del 26/10/2016 ove si afferma, in relazione al trust, quando esso abbia finalità liberale, che «*per suo mezzo il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti non direttamente bensì per mezzo del trustee in esecuzione di un diverso programma negoziale*»). In altri termini, l'esatta individuazione del presupposto del tributo e del momento in cui esso si verifica giustifica l'apprezzamento della funzione strumentale del trust finalizzato all'arricchimento di un dato soggetto e consente di valutare solo l'attribuzione ai beneficiari finali quale atto manifestativo di capacità contributiva.

Dunque il *trust*, che sia finalizzato a realizzare un arricchimento stabile nei confronti di beneficiari finali, sconta l'imposta sulle successioni e le donazioni all'atto della devoluzione finale dei beni.

Ma, d'altro canto, già nella prassi precedente si era rilevata l'impossibilità di addivenire comunque a «*categorizzazioni assolute*» e ad una «*proposta interpretativa unitaria*», atteso che il «*trust può essere utilizzato per una molteplicità di scopi*», con la conseguente indicazione per una valutazione sulla base della «*legge regolatrice del trust e delle clausole contrattuali del negozio*» (Risoluzione 23 aprile 2009, n. 110/E, pur con riferimento all'applicazione di regimi agevolativi).

In quest'ottica il perdurante riferimento ad un'«**unica causa fiduciaria**» appare fuorviante.

Da un lato, infatti, stabilito che il presupposto si realizza solo con l'attribuzione finale, non è più ipotizzabile il richiamo ad un elemento causale unificante per giustificare la tassazione degli atti di costituzione e dotazione del *trust* **meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione** (e quindi soggetti solo ad imposta fissa); per altro verso, in ragione del definitivo abbandono della tesi giurisprudenziale che faceva del

tributo successorio un' "imposta sui vincoli di destinazione", non è più possibile prospettare un trattamento fiscale indifferenziato per tutte le tipologie di *trust* in ragione di un presunto comune elemento causale.

Alla luce di quanto osservato si chiede di valutare l'opportunità di chiarire l'affermazione (spec. pag. 28) per cui il «trust, è un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa»

3. Integrazione del presupposto del tributo sulle successioni e le donazioni e conseguente individuazione del soggetto passivo.

(non trattato in maniera specifica nella bozza)

Il T.U. n. 346/90 richiede – come dato indefettibile – il 'trasferimento di beni e diritti' e, come ormai la giurisprudenza ha univocamente chiarito, la previsione della imponibilità della fattispecie costitutiva di vincoli di destinazione, facendo 'ricorso' all'impianto normativo del T.U. n. 346/90, necessariamente porta ad adottare un criterio interpretativo sistematico conforme a quell'impianto per l'individuazione del soggetto passivo nel beneficiario.

Il testo normativo compie un riferimento costante ad un 'beneficiario' (cfr. commi 49 e 49-bis art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 e art. 5 comma 1 del TU n. 346/1990) quale soggetto passivo dell'imposta, e ai 'beni e diritti attribuiti' (citato comma 49), anche per effetto di un atto costitutivo di vincolo destinativo e non solo per donazione o per altro atto di trasferimento a titolo gratuito.

Tale prospettiva è evidentemente accolta dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella bozza di circolare in esame (cfr. in particolare sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, non espressamente citata nella bozza, che afferma «solo l'attribuzione al beneficiario, che ...deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza»), ed è esplicitamente avallata anche dalla Corte costituzionale. Secondo il giudice delle leggi, infatti, l'imposizione con il tributo sulle successioni e donazioni è «giustificata dall'arricchimento dell'erede o del beneficiario e quindi in ragione della capacità contributiva di questi ultimi, che risulta nuova e autonoma» anche rispetto al proprio dante causa (cfr. Corte Cost., sentenza n. 54 del 2020, par. 4.2).

3.1 Casi particolari.

a) Trust autodichiarato

Nella circolare 3/E 2008, ribadendo quanto sostenuto nella precedente circolare n. 48 del 2007, si è affermato che anche nel caso di *trust* "autodichiarato" doveva

essere scontata l'imposta di successione e donazione al momento della costituzione dei beni in trust. Tale affermazione traeva motivo *«dalla natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che **esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari**»*

b) trust di scopo

Nella stessa circolare 48/E 2007 si affermava altresì *«nell'ipotesi in cui **non si tratti di trust con beneficiario**, ma di trust "di scopo" "l'imposta sarà dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di 'altri soggetti' (d.l. n.262/2006 art. 2, comma 48 lettera c)»*

c) trust costituito nell'interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela.

Nella circolare 3/E 2008 si ritrovava in ultimo la seguente affermazione: *«L'unicità della causa fa sì che l'imposta sulle successioni e donazioni dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione debba essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio nella misura dell'8 per cento ... ad esempio... trust costituito nell'interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela».*

Nell'ipotesi sub a) escludendo, per le ragioni già esposte, che la tassazione col tributo successorio/donativo possa ancora avvenire al momento della costituzione del vincolo e a carico del *trustee* (in tale caso coincidente con il disponente) l'applicazione del tributo menzionato dipenderà dall'esistenza di un beneficiario specificamente individuato destinatario dell'arricchimento stabile. In mancanza - sia nella fase della costituzione che della cessazione dell'effetto segregativo con "retrocessione" all'originario proprietario disponente - si rientrerà nell'ambito applicativo dell'imposta di registro con applicazione dell'imposta in misura fissa.

Nelle ipotesi sub b) manca un soggetto beneficiario ben individuato che possa essere considerato beneficiario di un arricchimento patrimoniale definitivo perché i beni oggetto del *trust fund* sono utilizzati dal *trustee* solo per realizzare le finalità e gli scopi per cui vengono conferiti dal disponente.

È dato ormai acquisito che né l'atto istitutivo del *trust* (che ha valenza meramente programmatica) né l'atto dispositivo (o di dotazione) dal disponente al *trustee* assumono rilevanza quali atti idonei al trasferimento definitivo di alcuna ricchezza a favore del *trustee* che non può individuarsi quale beneficiario dell'attribuzione e quindi non può essere elevato a soggetto passivo del tributo. Si dovrebbe dunque rimanere nell'ambito applicativo dell'imposta di registro da scontare in misura fissa per la tassazione delle fattispecie che pure si inseriscono nel circuito negoziale complessivo (quali l'atto istitutivo del *trust* e quello dispositivo a favore del *trustee*), ma che mantengono una natura meramente "strumentale".

Nel caso sub c) si deve osservare preliminarmente che è requisito di validità di un *trust* indicare i beneficiari (anche con riferimento a una classe/categoria) o i criteri per la loro individuazione. In mancanza il *trust* è invalido.

L'individuazione del beneficiario potrebbe avvenire, dunque, in un momento successivo all'atto di costituzione. In tale caso il *trust* potrebbe essere considerato "in progress" fino all'individuazione dei beneficiari con conseguente applicazione dell'imposta di successione e donazione solo all'atto della devoluzione al beneficiario successivamente individuato.

In assenza di beneficiari, l'atto dovrebbe scontare solo l'imposta di registro in misura fissa.

Viste le affermazioni contenute nella prassi precedente, si chiede di valutare l'opportunità di trattare esplicitamente delle questioni qui esposte nei termini che discendono dall'impostazione accolta nella circolare, ciò anche al fine di evitare contenziosi.

3.2. "Retrocessione" di beni al disponente

(non trattato in maniera specifica nella bozza)

Quanto precede induce a ritenere che il tributo successorio presuppone, in effetti, la presenza di due sfere soggettive diverse dai lati attivo e passivo dei negozianti di arricchimento.

L'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo, mancando un trasferimento di ricchezza (cfr. Risposta a Interpello 15 febbraio 2021, n. 106).

Tale conclusione è accolta nella giurisprudenza di legittimità che ha affermato di recente «solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel *trust*, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza» (Sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020 già citata).

Se l'applicazione dell'imposta di donazione richiede un arricchimento stabile ed effettivo a favore di beneficiari finali per effetto della costituzione di *trust*, laddove si determinasse (per vari motivi) il 'rientro' nel patrimonio del disponente dei beni segregati e destinati, si ricostituirebbe solo quello che l'Amministrazione Finanziaria stessa ha qualificato come "riassetto patrimoniale pubblicistico con un proprio bene temporaneamente affidato in proprietà con destinazione" (pur nell'ipotesi di affidamento fiduciario cfr. Risposta ad interpello n. prot. 903-11136/2012 del 23 maggio 2012).

Questa linea interpretativa è seguita dalla Cassazione (cfr. sentenza 8719/21) e dalla giurisprudenza di merito (CTR Lazio 3442/11/2021). Per i giudici di legittimità la retrocessione del fondo al disponente sarebbe «operazione negoziale

che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza a favore del disponente» e «appare fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo»

In sostanza la “retrocessione” è solo un effetto automatico della cessazione del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi, perché mera conseguenza della sopravvenuta inadeguatezza del trust stesso diretto a realizzare l’arricchimento del beneficiario.

L’operazione negoziale in questione, dunque, non si sostanzia in un trasferimento di ricchezza a favore del disponente, ma comporta la mera reintestazione formale del fondo in trust dei beni, pertanto è atto non manifestativo della capacità contributiva colpita dal tributo.

Si chiede di valutare l’opportunità di chiarire che la retrocessione del fondo in trust dei beni al disponente non è fattispecie che integra il presupposto del tributo e sconta pertanto l’imposta di registro in misura fissa.

4. Operazioni effettuate durante il trust

(par. 3.3.1 pag. 29 della bozza)

Nella prassi operativa si presentano spesso problemi applicativi, in relazione agli acquisti effettuati durante la vita del trust, riguardanti l’operatività di regimi fiscali anche agevolativi che richiedono, per l’accesso, determinati requisiti soggettivi della parte acquirente e/o specifiche opzioni.

Dubbi sussistono anche in merito all’applicazione dell’IVA con riferimento alle cessioni di beni.

4.1 Il regime fiscale degli acquisti e delle cessioni

a) imposta di registro

a1) meccanismo c.d. “prezzo valore” (art. 1 comma 497 L. 266/2005)

Per l’imposizione di registro (e le imposte ipocatastali) il dubbio riguarda la possibilità di beneficiare della regola prezzo- valore per l’acquisto da parte del *trustee*.

Il sistema di determinazione della base imponibile ragguagliata al valore catastale pretende un’apposita richiesta dell’acquirente resa al notaio. Ai fini della determinazione forfetaria della base imponibile la disciplina richiede altresì degli specifici requisiti soggettivi della parte acquirente ovvero sia che la stessa sia persona fisica e che non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

Emerge con evidenza, la peculiarità del caso in cui il soggetto in capo al quale dovrebbero ricorrere i requisiti soggettivi e che dovrebbe esprimere una specifica opzione è il *trustee*, mentre il bene immobile acquistato da quest’ultimo farà parte di un patrimonio separato.

Com'è noto, infatti, i beni in *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio personale del *trustee* benché siano ad esso intestati. Il *trustee*, invero, è solo investito del potere ed onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare gestire o disporre i beni secondo i termini del *trust* e le norme particolari impostegli dalla legge.

Sotto il profilo dell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale e del tributo di registro, non era apparsa del tutto asistematica l'impostazione in base alla quale il *trust* ai fini fiscali dovesse ritenersi un soggetto. Non sembrava incongruo considerare, in relazione ai tributi menzionati, il *trust* e non il *trustee* quale soggetto ai fini fiscali.

Il quadro si è diversamente evoluto alla luce della giurisprudenza recepita nella bozza di circolare. La finalità del *trust* e la conseguente realizzazione del presupposto impositivo avvengono, infatti, solo al momento dell'attribuzione stabile e definitiva ai beneficiari finali, gli unici soggetti passivi. Il trasferimento dei beni al *trustee* deve invece considerarsi strumentale e, di conseguenza, fiscalmente neutro. In tema è utile anche richiamare Cassazione n. 3986 del 2021, secondo cui la soggettività riconosciuta al *trust* ai fini dell'imposta sul reddito ex art 73 Tuir non può, senza uno specifico intervento normativo, essere estesa ad altri ambiti impositivi.

Occorre però osservare, come si è anticipato, che le norme relative al meccanismo prezzo-valore presuppongono, il trasferimento di un immobile a favore di un soggetto determinato, che sia parte dell'atto e in capo al quale devono essere verificati i presupposti per l'applicazione del regime.

In quest'ottica non è possibile trascurare che la parte acquirente è il *trustee*. Sebbene quest'ultimo possa apparire come un mero dato formale avendo riguardo alla disciplina propria del *trust*, da esso non sembra possibile del tutto prescindere.

Sul punto pare utile menzionare la pronuncia della Cassazione n. 2043 del 2017 (sez. III) ove sembrerebbe enunciarsi la possibile riferibilità del fascio di rapporti giuridici da esso scaturenti solo al *trustee* (e non al *trust*), che resta pertanto parte acquirente (sia pure con vincolo funzionale e destinatorio). Secondo la giurisprudenza di legittimità «*il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto*» (nella giurisprudenza di merito si veda anche, nello stesso senso, CTR Lazio sentenza n. 5564 dell'1 ottobre 2019, Sez. II, che ritiene applicabile il prezzo valore nel caso in questione).

In definitiva soggetto legittimato all'acquisto, secondo la giurisprudenza, è sempre il *trustee* in relazione al quale si può distinguere la sfera e il patrimonio personali da quelli legati all'esercizio della funzione nell'interesse del *trust*.

Laddove si tratti di un *trustee* persona fisica, pare possibile non ravvisare preclusioni all'applicazione dei regimi che si fondano su circostanze soggettive e che prevedono la partecipazione all'atto di un soggetto che esprima un'opzione. Seppur in termini non chiarissimi, si è espressa in questo senso anche la Cassazione con sentenza n. 3073 del 2021 in merito all'applicazione del prezzo-valore

a.2) agevolazione c.d. prima casa (art. 1, nota IIbis, tariffa parte I, allegata al DPR 131/1986)

Analoghi dubbi sorgono con riferimento all'applicazione dell'agevolazione c.d. prima casa la cui disciplina, come noto, richiede la sussistenza di determinate circostanze riferite ad un soggetto/persona fisica, tenuto anche ad effettuare esplicite dichiarazioni in atto.

Anche in questo caso nella giurisprudenza di merito e nella prassi pare emergere l'idea che per il *trustee* gli atti effettuati nell'esercizio della funzione e quelli diretti a spiegare effetti nella propria sfera personale siano da considerare totalmente distinti, tanto che i primi non possono incidere sull'applicazione di regimi agevolativi relativi ai secondi (cfr. CTR Lazio n. 3747/04/2014, risposta ad interpello della Direzione Regionale della Liguria n. 903-124/2014) Le situazioni giuridiche soggettive dinamiche che in fascio si connettono allo status di *trustee*, infatti, «*costituiscono un munus perché esse hanno la natura di poteri funzionali o di poteri-doveri o di potestà, che dirsi voglia, cioè di poteri che possono e debbono essere esercitati, non a caso con i pesanti e stringenti limiti posti dall'atto istitutivo del trust, per la cura di interessi altrui*» (CTR Lazio n. 3747/04/2014).

Non è chiaro tuttavia se, per gli acquisti effettuati dal *trustee* nell'interesse del *trust*, parte acquirente e soggetto dichiarante i requisiti cui è legata l'applicazione del beneficio debba considerarsi il *trustee* stesso su cui pur grava un vincolo funzionale e destinatorio.

b) IVA

In merito all'applicazione dell'IVA per le cessioni effettuate durante la vita del *trust* si deve ricordare la circolare 48/E 2007 ove si è affermato che «*il **trust** residente dovrà necessariamente dotarsi di un proprio codice fiscale e, **qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita Iva***». Tale affermazione parrebbe sottendere il riconoscimento della soggettività passiva del *trust* ai fini IVA.

Per l'applicazione del menzionato tributo è necessario che l'operazione - cessione di beni o prestazione di servizi - sia effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa. Per esercizio di imprese, ai fini dell'imposta medesima si intende l'esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.

Occorre però precisare che, per gli enti pubblici e privati diversi dalle società commerciali, l'art. 4 secondo comma del DPR 633/1972 introduce una presunzione. Tale disposizione prevede, nell'ipotesi in cui gli enti menzionati abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, che le operazioni poste in essere, ivi comprese quelle fatte ai propri associati o partecipanti, si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio dell'impresa. Laddove gli enti medesimi non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio delle attività indicate, le operazioni si considerano effettuate nell'esercizio delle imprese soltanto se realizzate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, non sussistendo del resto incompatibilità, sotto il profilo logico e giuridico, tra natura non commerciale dell'ente e attività commerciali svolte, in effetti, dallo stesso.

Con riferimento a quest'ultimo profilo è importante sottolineare che in dottrina pare prevalere l'orientamento in base al quale il *trust* non può essere ricompreso nella categoria degli enti commerciali o degli enti non commerciali. Da qui la conclusione secondo cui la soggettività passiva di un *trust* ai fini IVA non può essere attratta dalla presunzione assoluta prevista per gli enti commerciali, dovendo, invece, essere valutata caso per caso.

Non manca, tuttavia, chi esprime in proposito l'opinione secondo cui l'ampiezza della disposizione di cui all'art. 4, secondo comma n. 2 DPR 633/1972 (che si riferisce alle cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati... o altre organizzazioni senza personalità giuridica) consente invece di attrarre anche il *trust* all'interno della categoria, nel momento in cui si valorizza il carattere organizzativo (in senso normativo), oltre che gli aspetti della autonomia funzionale e della segregazione reale tipici dell'istituto. In base a questa tesi per determinare l'oggetto commerciale o non commerciale del *trust* è necessario rifarsi agli stessi criteri elaborati con riferimento alle imposte sui redditi e, in particolare, all'art. 73 del TUIR. Sarà quindi indispensabile la ricostruzione dell'oggetto principale, la valutazione delle indicazioni derivanti dall'atto istitutivo in rapporto con l'attività effettivamente esercitata, potendosi anche applicare l'art. 149 del TUIR per effetto del rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 4 DPR 633/1972.

La questione risulta dubbia anche in assenza di pronunciamenti giurisprudenziali.

Si chiede di valutare l'opportunità di intervenire con espliciti indirizzi operativi atti a risolvere i dubbi esposti in merito: (i) all'operatività di regimi fiscali anche agevolativi che richiedono per l'accesso determinati requisiti soggettivi della parte acquirente e/o specifiche opzioni per gli acquisti effettuati durante la vita del trust; (ii) all'applicazione dell'IVA per le cessioni effettuate durante la vita del trust.

5. Sostituzione del trustee

(par. 3.3.1 pag. 29 della bozza)

La bozza di Circolare afferma che *«alla luce dell'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità che individua nei soli trasferimenti di beni ai beneficiari il presupposto applicativo delle imposte sulle successioni e donazioni, si osserva che l'atto con cui si effettua la sostituzione del trustee non realizza tale presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.*

Si tratta, in effetti, di un mero avvicendamento nelle vicende gestorie del trust alla stregua delle modifiche statutarie e amministrative di una società e, quindi, privo di un contenuto patrimoniale».

Si chiede di valutare l'opportunità di chiarire che tutti gli atti concernenti l'ufficio di trustee (incluso il caso di aggiunta di ulteriori trustee), non realizzano il presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

6. Indicazioni operative in merito ai casi di corresponsione del tributo all'atto della costituzione del trust in base al pregresso indirizzo di prassi

(non trattato in maniera specifica nella bozza)

La bozza di circolare non si esprime sui casi nei quali l'imposizione (o l'applicazione di agevolazioni o di franchigie) è già avvenuta al momento della segregazione. Alla luce del recepito orientamento giurisprudenziale potrebbe sorgere il dubbio che si delinei un nuovo momento impositivo all'atto delle attribuzioni a favore dei beneficiari.

Si chiede di valutare l'opportunità fornire chiarimenti espliciti rispetto a tali casi anche per evitare l'insorgenza di nuovi contenziosi

Roma, 30 settembre 2021